

## BOLLETTINO INFORMATIVO N° 4

FEBBRAIO 2015

### NASpI – ASDI – DIS-COLL

#### NASpI

##### Art.1

Dal 1 maggio 2015 entra in vigore, in sostituzione dell'ASpI e Mini ASpI la nuova indennità di disoccupazione NASpI ( nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego). Si applica ai lavoratori che dal 1 maggio 2015 hanno perso involontariamente il lavoro.

<b>Art.2 DESTINATARI</b>	I lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori agricoli (OTI e OTD) ai quali continuano ad applicarsi i commi 55, 56, 57 art.1 della Legge 247/07,....
<b>Art.3 REQUISITI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa;</li><li>- Avere 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti;</li><li>- la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa;</li><li>- non è più richiesta l'anzianità assicurativa nel biennio.</li></ul>
<b>Art.4 CALCOLO E MISURA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-L'indennità derivante da NASpI non è soggetta a contributi, ma solo a imposizione fiscale;</li><li>-La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni utili, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.</li></ul> <p>Nel caso in cui la retribuzione mensile nel 2015 sia inferiore ai 1195 € mensili, l'indennità è pari al 75% della retribuzione. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore ai 1195 € mensili l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso per il 2015 l'importo massimo mensile non può superare i 1300€.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-L'indennità è ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.</li></ul>
<b>Art.5 DURATA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-La nuova NASpI ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, ai fini della durata non si tiene conto dei periodi contributivi che hanno già dato luogo all'indennità di disoccupazione;</li><li>-Dal 2017 la corresponsione dell'indennità sarà al massimo di 78 settimane (18 mesi).</li></ul>
<b>Art.6 DOMANDA e DECORRENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento pena la decadenza;</li><li>-L'indennità decorre dall'ottavo giorno dal licenziamento, se presentata successivamente decorre dal giorno successivo alla data di presentazione.</li></ul>
<b>Art.7 CONDIZIONI DI EROGAZIONE</b>	Frequentare regolarmente le iniziative di attivazione lavorativa o percorsi di riqualificazione professionale ( al fine di attivare le condizioni qui riportate, entro 90 giorni con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno rese note le modalità di attuazione).
<b>Art.8 AUTOIMPREDITORI</b>	Possibilità di chiedere il pagamento in un'unica soluzione, a titolo di incentivo per l'avvio di attività lavorativa autonoma, impresa individuale o

<b>ALITA'</b>	<p>per associarsi in cooperativa.</p> <p>La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio della attività lavorativa , pena la decadenza.</p> <p>In caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di godimento dell'indennità, il lavoratore dovrà restituire l'intero anticipo salvo che il rapporto sia riconducibile alla cooperativa per la quale sia stata sottoscritta una quota capitale.</p>
<b>Art.9 COMPATIBILITA' CON LAVORO SUBORDINATO</b>	<p>-L'indennità è compatibile con contratto di lavoro subordinato se il reddito annuale non è superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, qualora tale importo sia superato ma il rapporto di lavoro sia a tempo determinato e non superiore a sei mesi, la prestazione sarà sospesa. La contribuzione versata per tale periodo potrà essere utilizzata ai fini del diritto e della misura di una nuova domanda;</p> <p>-In presenza di reddito da lavoro, inferiore al reddito minimo escluso da Irpef, la prestazione continuerà ad essere erogata in misura ridotta dell'80% del reddito da lavoro previsto, sempre che il lavoratore comunichi all'Inps entro 30 giorni il reddito presunto e il datore di lavoro o il contratto di somministrazione non derivi dal rapporto che ha dato luogo alla NASpI.</p>
<b>Art.9 COMPATIBILITA' CON LAVORO SUBORDINATO</b>	<p>-La NASpI è compatibile anche per chi ha più rapporti di lavoro subordinato a Part Time purché ricorrano tutte i requisiti previsti, obbligo di comunicare all'Inps entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il reddito annuo previsto;</p> <p>-Il rapporto di lavoro non darà luogo ad accredito contributivo nel FPLD ma sarà versato nella Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendente a scapito del costo della contribuzione figurativa.</p>
<b>Art.10 COMPATIBILITA' CON LAVORO AUTONOMO</b>	<p>-Il lavoratore in percezione di NASpI che intraprenda un' attività lavorativa autonoma o impresa individuale, purché il reddito che presume di realizzare sia inferiore al limite stabilito e comunichi entro 30 giorni dall'inizio dell'attività all'Inps il reddito presunto, potrà continuare a percepire l'indennità ridotta nella misura dell'80% del reddito presunto dichiarato;</p> <p>-La riduzione sarà ricalcolata al momento della presentazione dei redditi, qualora il soggetto sia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il 31 marzo dell'anno successivo deve presentare un'autodichiarazione con il reddito ricavato, la mancata presentazione comporta la restituzione della NASpI dalla data di inizio attività.</p>
<b>Art.10 COMPATIBILITA' CON LAVORO AUTONOMO</b>	<p>La contribuzione obbligatoria non darà luogo ad accredito contributivo nella Gestione Speciale, poiché sarà versata nella Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendente a scapito del costo della contribuzione figurativa.</p>
<b>Art.11 DECADENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Perdita dello stato di disoccupazione;</li> <li>-Violazione delle regole stabilite dall'art. 7;</li> <li>-Inizio attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione all'Inps vedi art. 9 c. 2 e 5;</li> <li>- Inizio attività autonoma senza provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 c.1;</li> <li>- Raggiungimento dei requisiti a pensione di vecchiaia e anticipata;</li> <li>- Acquisizione del diritto all'assegno di invalidità salvo il diritto all'opzione per la NASpI.</li> </ul>
<b>Art.12 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA</b>	<p>-Il valore figurativo è calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, con un limite di valore accreditabile pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile di NASpI per l'anno in corso (1300 €);</p> <p>-La retribuzione figurativa così accreditata sarà rivalutata fino alla decorrenza di pensione, se il suo valore è inferiore alla RMP ottenuta con l'esclusione di tale contribuzione, non sarà presa in considerazione (neutralizzazione);</p> <p>-Tuttavia, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, la contribuzione figurativa corrispondente è considerata utile.</p>

<b>Art.13 SOCI LAVORATORI E PERSONALE ARTISTICO</b>	La misura dell'indennità è pari a quanto previsto all'articolo 4 ovvero in misura spettante agli altri lavoratori destinatari del provvedimento in esame.
<b>Art.14 RINVIO</b>	Alla NASpI si applicano le disposizioni dell'ASpI poiché compatibili.
<b>ASDI</b> <b>Art.16</b>	
<b>Art.16 ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE</b>	<p>-In via sperimentale dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 è istituito l'assegno di disoccupazione rivolto ai quei disoccupati che hanno fruito per intero della NASpI entro il 31 dicembre 2015 e che si trovano in una situazione economica di bisogno;</p> <p>-Nel primo anno di applicazione i destinatari sono: i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni, poi i lavoratori in età prossima a pensione. Le risorse messe a disposizione da un apposito Fondo per l'anno 2015 ammontano a 200 ml di € e 200 ml € per il 2016.</p>
<b>Art.16 ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE</b>	<p>-L'assegno ha una durata di sei mesi e il pagamento è con cadenza mensile. L'importo è pari al 75% dell'ultima NASpI esaurita e comunque non superiore al valore dell'AS;</p> <p>-L'ASDI può essere incrementato in presenza di carichi familiari, la misura e le modalità saranno definite da apposito decreto;</p> <p>-Con finalità di incentivare la ricerca di un'occupazione l'ASDI potrà essere parzialmente cumulato con la nuova attività, ma anche in questo caso di rimanda al decreto di cui sopra;</p> <p>-Condizione di fruibilità della ASDI è l'adesione al progetto redatto dal CpI per la riqualificazione e rioccupazione.</p>
<b>INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.</b> Per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, in via sperimentale per l'anno in corso è riconosciuta un'indennità di disoccupazione, ai collaboratori coordinati e continuativi ed anche a progetto iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva e privi di partita IVA che abbiano perso il rapporto di lavoro involontariamente. Sono esclusi gli amministratori e sindaci.	
<b>Art.15 REQUISITI</b>	<p>-Al momento della domanda essere disoccupati;</p> <p>-Tre mesi di contribuzione dal gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione e l'evento stesso;</p> <p>-Nell'anno solare della cessazione occorre avere almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata di un mese con un reddito pari alla metà dell'importo per il diritto all'accredito di un mese di contribuzione (minimale dei commercianti).</p>
<b>Art.15 MISURA e DURATA</b>	<p>-La misura dell'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali prodotti nell'anno in cui si è verificato l'evento e quello prodotto nell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione;</p> <p>-L'importo dell'assegno è pari al 75% del reddito medio sopra calcolato se inferiore a 1195 € per l'anno 2015, nel caso sia superiore si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra il 75% del predetto importo e il reddito medio mensile, con un tetto massimo in pagamento pari a 1300€.</p>
<b>Art.15 MISURA e DURATA</b>	<p>-L'indennità è ridotta del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese;</p> <p>-L'indennità è pagata mensilmente per una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati dall'anno precedente l'evento all'evento medesimo con un massimo di sei mesi;</p> <p>-La DIS-COLL non dà luogo all'accredito delle contribuzione figurativa.</p>

<b>Art.15 DOMANDA E DECORRENZA</b>	-La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione, termine di decadenza; -La prestazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione o se presentata oltre tale termine dal primo giorno successivo alla domanda.
<b>Art.15 FRUIBILITA'</b>	Mantenere lo stato di disoccupazione: soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa.
<b>Art.15 CUMULABILITA' LAVORO SUBORDINATO</b>	-Nel caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato per un periodo superiore a cinque giorni la DIS-COLL decade; -Rapporto di lavoro subordinato inferiore a 5 giorni la prestazione è sospesa.
<b>Art.15 CUMULABILITA' LAVORO AUTONOMO</b>	-Il beneficiario della DIS-COLL che intraprenda un' attività lavorativa autonoma o impresa individuale, purché il reddito che presume di realizzare sia inferiore al limite stabilito e comunichi entro 30 giorni dall'inizio dell'attività all'Inps il reddito, potrà continuare a percepire l'indennità ridotta all'80% del reddito presunto dichiarato; -La riduzione sarà ricalcolata al momento della presentazione dei redditi, ovvero qualora il soggetto sia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il 31 marzo dell'anno successivo, presenterà un'autodichiarazione con il reddito ricavato, la mancata presentazione comporta la restituzione della DISCOLL dalla data di inizio attività.
<b>Art.15 FINANZIAMENTO</b>	Il finanziamento della DIS-COLL per l'anno 2015 avviene tramite le risorse della normativa precedente, per gli anni a venire saranno necessari provvedimenti legislativi.
<b>CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE</b> <b>ART.17</b>	
<b>Art.17 CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE VOUCHER</b>	I lavoratori che subiscono un licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo (art. 4 e 24 L. 223/91) hanno diritto a ricevere dal CpI un Voucher di ammontare proporzionato al profilo personale.
<b>Art.17 VOUCHER</b>	Il voucher dovrà poi essere presentato a una agenzia per il lavoro pubblica o privata così che il lavoratore possa sottoscrivere un contratto di ricollocazione : Diritto all'assistenza per la ricerca di un lavoro appropriato; L'agenzia deve realizzare iniziative atte a riqualificare, formare addestrare e ricercare, sulla base delle capacità del lavoratore, possibilità di occupazione; Dovere del lavoratore di mettersi a disposizione dell'agenzia. L'agenzia può incassare il voucher se ottiene il risultato previsto dal c.2 del presente articolo. (Nella legge di stabilità per il 2015 non viene prorogata la disposizione che consentiva, fino al 31.12.2014, ai lavoratori percettori di prestazioni economiche integrative del salario o di sostegno al reddito di effettuare prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio, cumulando il trattamento previdenziale con i Voucher fino all'importo di 3.000 euro.)